

LA PAGINA DELL' UNIONE

UNIONE PENSIONATI: LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Con la Legge 10/11/14 n.162 è stato convertito in legge il D.L.132 del 2014, che ha modificato in parte il processo civile: di seguito sono indicate sinteticamente alcune delle novità introdotte che ci possono riguardare da vicino, tralasciando gli aspetti troppo tecnici spettanti ai giudici o agli avvocati:

1. Trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti

E' possibile trasferire – su istanza congiunta delle parti al giudice – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.

Viene introdotto inoltre un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie ovvero la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento; la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato

La convenzione – che consiste in un accordo amichevole tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia – non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie e colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla negoziazione per:

- le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito.

Nella procedura di negoziazione assistita l'accordo che definisce la lite ha valore di titolo esecutivo.

La Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è consentita anche per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio pur in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

La conclusione dell'accordo a seguito della convenzione produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziari.

2. Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio

E' introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Antonio Condorelli e Carlo Troisi